

SVSA



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGSA - Sanità animale ad anagrafi:
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif: I.1.a.e/2012/3
Allegati:

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	
U.D. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registrazione	14 GIU. 2012
N. P. I.	257778
E. 760. 2010	

Ministero della Salute

DGSF

0010153-P-30/05/2012

I.4.e.b/2012/18



Regione Veneto
Servizio Igiene Nutrizione
CA Dott. Cester
Provincia autonoma di Trento
CA Dott. Costanzi
Provincia autonoma di Bolzano
CA Dott. Zambotto
Regione Friuli Venezia Giulia
CA Dott. Palei
Centro di referenza per la rabbia
IZS-Padova
CA Dott. Mutinelli
IZS Padova
Direzione sanitaria
CA Dott. Stefano Marangon
ISPRA
CA Dott. Vittorio Curbati
Fax n. 051 796628
Centro di referenza per le malattie degli animali selvatici
Aosta
CA Dott. Orusa
Fax n. 0165 236775

- 5 GIU. 2012

N. 21103
Tit. F. Cl. 6

OGGETTO: O.M 12 febbraio 2012 misure per prevenire la diffusione della rabbia nel Nord Est Italia- obbligo di condurre cani al guinzaglio.

Con nota n. protocollo 9331-P-16/2012 questa Direzione ha richiesto un parere ai componenti dell'unità di crisi rabbia di cui all'articolo 8 comma 1 della O.M in oggetto, circa la possibilità di definire come area a rischio in cui condurre obbligatoriamente i cani al guinzaglio quella di cui all'articolo 90 del Regolamento di polizia veterinaria.

Tale richiesta è stata formulata a seguito di un quesito posto dalla Regione veneto e trasmesso con nota del 03/05/2012 n 203705.

Ciò premesso, rilevato che tutti i componenti della unità di crisi rabbia si sono espressi favorevolmente circa tale interpretazione, si fa presente che l'area a rischio in cui condurre obbligatoriamente i cani al guinzaglio ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della O.M 12 febbraio 20102 è definita dal territorio del Comune dove sono stati accertati casi di rabbia.

Sono comunque fatte salve le norme vigenti che prevedono per l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio per motivi non connessi alle misure di prevenzione per tale malattia.

Si fa infine presente che tale disposizione potrà essere rivista ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della O.M. in oggetto

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ssa Gaetana Ferri)

Ga - Ferri

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Maroni Ponti Andrea - 06.59946814 - email: a.maroni@sanita.it

Referente dell'Ufficio II:

Dr. Ruocco Luigi - 06.59946755 - email: l.ruocco@sanita.it